

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI PER I MERCANTI
NEL MONDO GRECO IN ETÀ CLASSICA ED ELLENISTICA

Anna Magnosto

Il tema di questo intervento trae il suo spunto da due clausole minori della legge di Agirrio. Nella prima, alle ll. 15-16 e 19-21, la città si impegna a mettere a disposizione degli appaltatori l'Aiakeion, asciutto e dotato di porta, come magazzino pubblico per la conservazione del grano, senza esigere il pagamento dell'*enoikion*; nella seconda, alle ll. 27-29, li esime dal versamento della *prokatabole* mentre mantiene l'onere per gli *eponia* e i *kerukeia*, che andranno pagati in ragione di venti dracme per ciascuna *meris*¹. Si tratta di forme di incentivo che, unite al guadagno che doveva fruttare l'intera operazione di appalto, intendevano contribuire a richiamare mercanti o armatori disposti a farsi carico della riscossione dell'imposta².

Gli incentivi e le agevolazioni che la *polis* poteva offrire al mercante costituiscono uno degli aspetti di un problema complesso e molto presente nel recente dibattito sull'economia antica: quello del rapporto fra la città e il commercio, in particolare il commercio marittimo. In questa sede sono state volutamente lasciate a margine una serie di iniziative più indagate e in ogni caso meritevoli di uno studio specifico, quali l'attività legislativa, il controllo dei prezzi, la politica monetaria³, per concentrare l'attenzione su un aspetto specifico: gli interventi intenzionali a favore del mercante, per tutelarlo e agevolarlo nella sua attività e invogliarlo così a frequentare i propri porti e i propri mercati.

¹ Ll. 15-16 στέγον δε καὶ τεθυρωμένον παρέ[ξ]ει τὸ Αἰάκειον ἢ πόλις ε ll. 19-21 ἐπειδὴν δὲ ἀνακ[ομ]ίσει εἰς τὸ ἄστυ, ἐνοίκιον οὐ πράξει [ἢ π]όλις τοὺς πριαμένους ε ll. 27-29 προκαταβολὴν οὐ θήσει ὁ πριάμε[ν]ο[ς] ἀλλ' ἐπάνια καὶ κηρύκεια κατὰ τὴν [μ]ερ[ί]δα εἴκοσι δραχμ.άς.

² Per l'equiparazione esplicita dei πριάμενοι a mercanti cfr. ll. 26-27 καθάπερ οἱ ἄλλοι ἔμ[π]ορ[ο]ι; cfr. STROUD 1998, 60-61.

³ Per uno studio recente su questi problemi cfr. BISSA 2009.

L'indagine è partita necessariamente da Atene, e in particolare dalla riflessione teorica attica di IV secolo, ma si è cercato di allargare la visuale anche al resto del mondo greco, pur dovendo constatare che le fonti, salvo qualche caso isolato e in relazione a un preciso arco cronologico, offrono un quadro estremamente frammentato. Si possono tuttavia cogliere alcuni spunti interessanti, alcune suggestioni che, se non consentono di ricostruire la linea di condotta di una città (e ancor meno un suo sviluppo nel tempo), offrono tuttavia conferma di alcune tendenze generali che si affermano a partire dal IV secolo.

1. *La riflessione teorica*

Nel corso del IV secolo diviene più marcata nelle fonti antiche la consapevolezza dell'importanza delle attività mercantili (ma anche del piccolo commercio) nel contesto della vita economica della città. Sia le opere che trattano dei vari aspetti, teorici e pratici, dell'organizzazione civica, sia la documentazione epigrafica mostrano il ruolo vitale che viene riconosciuto al movimento delle merci e a tutte le implicazioni correlate. Un'attenzione particolare è riservata agli aspetti legati al rifornimento dei beni di prima necessità, soprattutto grano e cereali, e all'esportazione di quelli in eccedenza. Questo orientamento delle fonti ha avuto i suoi effetti sulla ricerca moderna, che ha analizzato il problema dell'intervento cittadino (in tutte le sue forme), prevalentemente sotto questa prospettiva (e pressoché esclusivamente in relazione ad Atene)⁴.

In realtà non manca l'esplicito riconoscimento di altri effetti importanti legati alle attività del commercio: in primo luogo le entrate fiscali, che si traducono in un aumento di ricchezza e potere per la comunità e di benessere personale per i singoli, senza contare i guadagni derivanti dalle transazioni, la disponibilità delle merci più varie, e, non ultimo, il prestigio politico della co-

⁴ Si vedano, a titolo di esempio, WHITBY 1998, 123-124; REED 2003, 43-53; la ricerca di motivazioni più ampie (in relazione al caso di Atene) è in PÉBARTHE 2007, 170-176.

munità stessa, frutto dei traffici intensi che ne animano porti e mercati. Se già Tucideide (1, 13, 5) associava direttamente la potenza di Corinto alla presenza dell'emporio e all'abbondanza di entrate fiscali connesse ai traffici mercantili, il passaggio più esplicito, che meglio restituisce la portata generale di questa consapevolezza, si trova nel terzo capitolo dei *Poroi* di Senofonte, scritto verso la metà del IV sec.⁵: «col crescere del numero dei residenti e dei visitatori» afferma Senofonte, «si avrebbe un corrispondente incremento delle importazioni, delle esportazioni, delle vendite, delle indennità e delle tasse»⁶. In quegli stessi anni, Isocrate (*de pace*, 8, 21) annovera tra gli effetti benefici di una ritrovata pace la possibilità per la *polis* di «riempirsi di commercianti, stranieri e meteci che ora la disertano»⁷.

La riflessione filosofica di Platone e Aristotele è notoriamente diffidente verso un'eccessiva presenza di mercanti e visitatori stranieri in città e ostile verso una concezione del commercio finalizzata all'introito fiscale e al guadagno. E tuttavia, proprio nel proporre un modello di come la città 'dovrebbe essere' rispetto al commercio, alle scelte economiche e alle loro finalità, lascia intuire una realtà cittadina e una visione corrente degli scambi commerciali ben diverse da quelle auspiccate, coerenti con l'immagine isocratea e con le riflessioni dei *Poroi*.

Per quanto riguarda la documentazione epigrafica, accanto ai numerosi decreti onorari che evocano riconoscenti un'elargizione di cereali o una vendita a prezzo contenuto, appaiono, sia pure in misura assai più limitata, testi che esprimono in modo diverso questa stessa gratitudine. È il caso di un decreto ateniese datato al 176/5 che onora un anonimo mercante meritevole di «accrescere le entrate della città esercitando il mestiere del mare»⁸. Nel decreto con il quale, verso il 167-160, Mileto rin-

⁵ Cfr. GAUTHIER 1976, 1-6; la cronologia tradizionale è stata recentemente ribadita da BLOCH 2004.

⁶ Xenoph., *vect.*, 3, 5 ὅσω γε μὴν πλείους εἰσοικίζοντό τε καὶ ἀφικνοῦντο, δῆλον ὅτι τοσοῦτω ἂν πλέον καὶ εἰσάγοιτο καὶ ἐξάγοιτο καὶ ἐκπέμποιτο καὶ πωλοῖτο καὶ μισθοφοροῖτο καὶ τελεσφοροῖη, su cui GAUTHIER 1976, 20-32 e 86-87.

⁷ Per le forti analogie fra i *Poroi* e l'orazione *Sulla pace* di Isocrate cfr. GAUTHIER 1976, 5 e n. 18.

⁸ Ll. 1-4 ἐπειδ[ὴ] - ca. 13-14 - χρώ[μενο]ς τεῖ κατὰ θάλατταν ἐργασίας καὶ βουλόμενο[ς καθότι ἂν δύνηται | συναύ]ξειν τὰς τοῦ δήμου προσόδους. Già resosi

grazia Eirenias per la sua attività diplomatica presso la corte di Antioco IV, si legge che l'accordo di esportazione da lui ottenuto e la connessa preziosa esenzione fiscale per le merci mulesie erano destinati a favorire i traffici della città e «ad accrescere le sue risorse come pure quelle di ciascuno dei singoli»⁹.

Il mercante è dunque riconosciuto come colui che con il suo operato risponde alle esigenze e agli interessi della *polis*, siano essi contingenti o legati, più in generale, al benessere e alla prosperità dei cittadini: è in quest'ottica che si fa strada l'idea – diversamente sviluppata negli autori antichi – di una coincidenza almeno parziale fra i suoi interessi e quelli della *polis*¹⁰. Di qui la necessità per quest'ultima di escogitare misure capaci di attrarre i mercanti e di garantire quel viavai di grandi importatori ma anche di piccoli commercianti che soddisfano le esigenze collettive e producono ricchezza.

Lo stesso Aristotele, che condanna ogni finalità di lucro¹¹ e analizza il problema del commercio solo dal punto di vista dei bisogni della *polis*, nella *Retorica* (1, 4, 1360a) afferma pragmaticamente che due sono i gruppi di persone con le quali i cittadini devono evitare ogni attrito: i più forti e quelli che sono utili per il commercio. La frase chiude un passo famoso, dedicato alle conoscenze necessarie al politico per garantire la *τροφή* della città. Egli deve essere informato su ciò che la città produce e su ciò che invece deve importare; in questo modo saprà suggerire con quali comunità la città stessa possa stipulare accordi e convenzioni giudiziarie (*συνθήκαι και συμβολαί*) che rispondano ai suoi bisogni e che tutelino la sicurezza dei mercanti¹². Aristotele non mostra una particolare inclinazione verso le esigenze e gli interessi della categoria dei commercianti, tuttavia, nell'ottica di questa analisi, merita attenzione il riferi-

benemerito nel 182/1 per una vendita di grano a prezzo ridotto, qualche anno più tardi il mercante accettò di cedere in perdita il suo carico d'olio alla città. Il testo qui proposto è quello di GAUTHIER 1982 (*SEG XXXII* 132; cfr. *BE* 1984, nr. 178), che offre una nuova edizione e interpretazione di *IG II²* 903.

⁹ *Nouveau Choix* 7, blocco II, ll. 5-6 *πρὸς ἐπαύξεισιν δὲ ἀνήκουσαν τῶν τε τῆς πόλεως καὶ τῶν ἐκάστου τῶν ἰδιωτῶν προσόδων*.

¹⁰ Cfr. REED 2003, 52; PÉBARTHE 2007, 171.

¹¹ *Pol.*, 7, 6, 1327a.

¹² Per l'interpretazione di questo passo cfr. BRESSON 2000, 109-130.

mento agli accordi giudiziari, chiaramente intesi come il necessario complemento di quelli politico-economici menzionati subito prima¹³. Come vedremo meglio a breve, la garanzia di una giustizia equa e rapida costituisce una delle esigenze primarie del mercante, a favore della quale la città può attuare precise misure. La riflessione contemporanea ne è ben consapevole e così pure lo stesso Aristotele, come mostra la sua specifica attenzione in proposito.

Tuttavia è in Senofonte nei *Poroï* (3, 3-4 e 12-14) e in parte in Enea Tattico (10, 12) che questa coincidenza fra gli interessi della *polis* e quelli del mercante trova la sua formulazione più esplicita e si traduce in un ampio ventaglio di proposte.

Nel caso del primo lo sguardo si estende dagli armatori ai commercianti a lungo raggio, dai rivenditori del mercato ai visitatori, coprendo tutta l'ampia gamma di personaggi che gravitano intorno al commercio e alle sue varie attività. Senofonte individua agevolmente gli interessi primari del mercante nella possibilità di un riparo sicuro per sé e per le proprie merci e nell'opportunità di ricavare un guadagno: Atene soddisfa entrambe le condizioni grazie ai suoi porti e alla presenza in essi di ogni sorta di merci (oltre che di argento), che ovviano alla difficoltà di trovare un carico per il viaggio di ritorno. A tutto ciò la *polis* può affiancare ulteriori precise iniziative: in primo luogo la garanzia di una giustizia più rapida, che non costringa i mercanti a trattenersi a lungo nei porti; ugualmente graditi saranno onori e privilegi, quali la proedria e l'invito al pranzo ospitale, riservati a coloro che siano giudicati benefattori della

¹³ L'associazione di accordi politico-economici e di convenzioni di natura giuridica ritorna in *pol.*, 3, 9, 7, 1280a, dove, parlando di Tirreni e Cartaginesi Aristotele scrive: εἰσὶ γοῦν αὐτοῖς συνθήκαι περὶ τῶν εἰσαγωγίμων καὶ σύμβολα περὶ τοῦ μὴ ἀδικεῖν καὶ γραφαὶ περὶ συμμαχίας. Analizzando i due passi e cercando di cogliere una differenza nell'uso di *συμβολή* e di *σύμβολον* GAUTHIER 1972, 89-93 suggerisce la possibilità che il secondo si leghi strettamente alla protezione giuridica dell'individuo mentre il primo potrebbe avere un carattere più generale, includendo anche clausole di natura differente da quella giuridica. Tuttavia sulla base della stessa analisi di Gauthier e soprattutto nel momento in cui si accettano le conclusioni di BRESSON 2000, 109-130, difficilmente le *symbolai* di cui parla Aristotele potranno prescindere da una funzione di tutela della sicurezza dei privati e di garanzia di una più libera circolazione dei beni.

città in ragione dell'importanza delle loro navi e del volume dei loro carichi. Con la creazione di un fondo in denaro si potrebbero inoltre avviare progetti edilizi destinati ad attrarre i mercanti e ad avere una ricaduta economica per la città. Un ultimo suggerimento riguarda una flotta di navi commerciali pubbliche (*ὀλκᾶδας δημοσίας*) da affittare a privati dietro cauzione.

Enea Tattico, autore fra l'altro di una *Poristike* andata perduta, nella *Poliorcetica*¹⁴ prefigura un contesto di penuria di beni (grano, olio o altro) dovuta alla situazione di assedio che fa da sfondo all'intera operetta e suggerisce anch'egli una strategia di tipo onorifico: coloro che abbiano procurato tali beni ricevano riconoscimenti economici (*τόκους*¹⁵) commisurati all'entità del carico e corone. Per gli armatori sono previsti vantaggi connessi con l'accesso al porto (*ἀνολκὴν καὶ καθολκὴν*)¹⁶.

Alla luce di questi passaggi, acquistano un certo interesse alcune misure previste in quegli stessi anni da Platone. Nel suo pensiero politico prevale, come è noto, una visione negativa di tutte le attività legate al commercio, al punto che la loro pratica è vietata ai cittadini della città ideale e riservata a stranieri, meteci e schiavi. Ma poiché nessuna città può sperare nella totale autarchia¹⁷, proprio questo divieto ha il paradossale effetto di rendere ancora più importante la presenza sia dei grandi mercanti e degli importatori stranieri, sia dei meteci che operano come venditori al dettaglio a livello locale. Per quanto riguarda i primi, le *Leggi* (12, 952e) prevedono che appositi magistrati li accolgano nei mercati, nei porti e in edifici pubblici (*δημόσια οἰκοδομήματα*) costruiti fuori dalla città ma vicino ad essa ed amministrino per loro correttamente la giustizia (*καὶ δίκας αὐτοῖς ὀρθῶς διανέμονται*). La preoccupazione esplicita di Pla-

¹⁴ Per il titolo dell'operetta cfr. BETTALLI 1990, 6.

¹⁵ Il significato del termine è discusso; per una sintesi delle varie interpretazioni cfr. BETTALLI 1990, 242 che traduce «premio»; più recentemente DESCAT 2000, 15 pensa agli introiti che derivavano dalle clausole finanziarie contenute nei decreti onorifici (diritti di importazione ed esportazione, *ateleia*, etc.).

¹⁶ Sul valore attribuito a questi termini di uso molto raro cfr. BETTALLI 1990, 243, che li considera sinonimi dei più comuni ἔσπλους ed ἔκπλους; DESCAT 2000, 15 riprende il valore di «rimorchio gratuito delle navi fuori e dentro il porto» proposto da Dain e Bon nell'edizione del 1967.

¹⁷ Cfr. in proposito *resp.*, 2, 11, 370e-371a, su cui BRESSON 2000, 118.

tone è che il contatto dei mercanti con i cittadini, anche con i magistrati loro preposti, e la conseguente possibilità di introdurre innovazioni siano il più possibile limitati. Tuttavia, la possibilità di fare riferimento ad appositi magistrati e la disponibilità di strutture pubbliche oltre che una garanzia per la città costituivano un'agevolazione per i mercanti di passaggio¹⁸; quanto poi al riferimento esplicito ai processi giusti, esso rivela un'attenzione precisa di Platone nei confronti di un'esigenza ben nota degli *emporoi*¹⁹. Non sfuggono, al di là delle finalità radicalmente diverse dei due autori, alcune consonanze con i *Poroi* senofontei, che confermano la consapevolezza di determinati problemi e la circolazione di determinate idee nella riflessione politico-economica del tempo²⁰.

L'analisi fin qui condotta ci permette dunque di individuare alcune specifiche iniziative che la città poteva intraprendere per favorire l'attività dei mercanti: l'apertura o il mantenimento di appositi canali commerciali attraverso la conclusione di trattati; la tutela della persona del mercante e dei suoi beni attraverso la stipula di convenzioni giudiziarie, la concessione di

¹⁸ Anche Aristotele (*pol.*, 7, 1331b), mostra interesse per il problema degli spazi commerciali nella città ideale e precisa che l'*agora* commerciale, distinta da quella politica e collocata in un luogo diverso, deve essere ben raggiungibile per le merci provenienti sia dal mare sia dalla terraferma. Buone opportunità di collegamento costituiscono un vantaggio per la città stessa ma anche un incentivo per i mercanti.

¹⁹ In *lg.*, 11, 915e-916a Platone si occupa dei problemi che possono sorgere da una compravendita e dispone che colui che abbia venduto un bene per una somma pari o superiore alle 50 dracme resti in città per almeno 10 giorni e che il compratore conosca il suo domicilio: una tutela per l'acquirente ma, allo stesso tempo, una sosta contenuta per il commerciante.

²⁰ Ulteriori elementi interessanti traspaiono a proposito dei *kapeloi*, sui quali un giudizio non del tutto lusinghiero è mitigato dal riconoscimento di un loro ruolo nella redistribuzione della ricchezza (*lg.*, 11, 918b). Platone riserva questo mestiere a meteci e schiavi. Ai primi viene concessa la residenza in città ma solo per 20 anni e a patto che esercitino un mestiere. Questa condizione innegabilmente dura (sia pure stemperata dalla possibilità di ottenere un prolungamento del diritto di soggiorno, a volte anche a vita), è bilanciata da alcune concessioni di rilievo: l'esenzione da qualsiasi tassa di residenza e da imposte legate all'acquisto e alla vendita (*lg.*, 8, 850b). Sotto questo aspetto il meteco della città platonica godeva di una condizione migliore rispetto al meteco ateniese e poteva raggiungere un discreto livello di prosperità; cfr. MORROW 1993, 147-148. Non si fatica a cogliere in queste disposizioni un incentivo per gli stranieri residenti, indispensabili per la sopravvivenza stessa della *polis* così come Platone l'aveva disegnata.

privilegi di *asylia* e, più in generale, attraverso iniziative concrete messe in atto sul piano diplomatico o militare; lo sviluppo di sistemi processuali più efficaci e rapidi; la concessione di particolari onori e privilegi e, infine, la realizzazione di infrastrutture che agevolassero l'arrivo, la permanenza e l'attività dei commercianti.

2. *Gli accordi internazionali*

Un breve accenno meritano innanzitutto quegli accordi internazionali di cui parla Aristotele nel passo appena ricordato (*rh.*, 1360a; cfr. *pol.*, 3, 9, 7, 1280a). Da tempo è stato osservato come non vi siano, allo stato attuale delle nostre fonti, casi di accordi bilaterali consacrati unicamente a questioni economiche. I trattati conservati sono essenzialmente di due tipi: convenzioni di natura giuridica (con conseguenze dirette in campo economico) e accordi di natura politica (contenenti anche clausole di natura economica). Tuttavia, come ha sottolineato Migeotte, tutto dipende dal rigore con cui sono formulate le definizioni di cui ci si serve²¹. E può essere necessario superare la rigidità di tali formulazioni per cogliere a pieno il livello di coinvolgimento della *polis* nella regolamentazione dei rapporti economici con l'esterno in tutti i loro aspetti e la qualità e la portata dei suoi interessi in tal senso.

Le convenzioni di *asylia*, garantendo ai cittadini delle due parti sicurezza e protezione per loro e per le loro merci, avevano il chiaro obiettivo di tutelare i commercianti, di facilitarne il movimento e di incoraggiare gli scambi. Analoghe considerazioni valgono per i *symbola*, finalizzati a regolamentare gli aspetti giuridici del commercio, a rendere più agevole e rapida la conclusione dei contenziosi che ai traffici e agli affari, inevitabilmente, si accompagnavano.

Più variegato e complesso è il quadro che emerge dall'esame di quegli accordi politici che contengono anche clausole esplicitamente economiche. Migeotte conclude la sua analisi sottoli-

²¹ MIGEOTTE 2004, 623.

neando come in molti di questi casi i contraenti si prefiggano innanzitutto la soluzione di problemi politici, spesso a chiusura di un conflitto, e come tali clausole, che regolano situazioni specifiche, preparino il ritorno alla vita normale²². Questa conclusione reca al suo interno implicazioni interessanti, che possono essere ulteriormente articolate.

Da un lato la presenza di clausole legate al commercio in trattati di pace indica che le relazioni economiche fra le comunità contraenti ebbero un ruolo nel provocare il conflitto; contemporaneamente, la ricerca di condizioni ritenute accettabili conferma l'importanza per le parti di un'adeguata politica di scambi commerciali²³.

Più in generale, e valutando anche gli accordi liberamente conclusi in tempo di pace, il desiderio di garantire una libera e sicura circolazione di uomini e merci – non necessariamente accompagnata da particolari concessioni e privilegi –, il fatto che questa condizione fosse sentita come naturale e indispensabile, è di per sé indicativo degli interessi delle *poleis* e del ruolo riconosciuto al commercio nella vita della comunità²⁴.

Ci sono poi alcuni casi in cui l'interesse economico si profila in maniera più nitida nel quadro dell'accordo politico. È quanto si osserva, ad esempio, in merito ai trattati che, per alcuni decenni nel corso del V e del IV secolo, regolarono l'esportazione del legname dalla Macedonia²⁵. È stato sottolineato come

²² MIGEOTTE 2004, 635 e 2006, 392.

²³ L'osservazione fatta da VIVIERS 1999, 221-222 in merito al trattato fra Cnosso e Tilisso mediato da Argo verso la metà del V sec. (*I.Cret.* I.viii 4, iscrizione di Argo; *I.Cret.* I.xxx 1 iscrizione di Tilisso; le clausole che regolano gli scambi commerciali si trovano nel fr. *a* dell'iscrizione di Argo, ll. 11-14) può essere estesa a tutti quei casi di trattati internazionali che contengono clausole commerciali. Essa mantiene intatto il suo valore anche qualora non si accetti l'interpretazione di Viviers secondo cui Cnosso e Tilisso si concedevano reciprocamente l'*ateleia* in caso di scambi via terra (per un'interpretazione diversa cfr. recentemente MIGEOTTE 2004, 627). La semplice preoccupazione di stabilire e/o consolidare un canale commerciale è indizio di per sé di un'attenzione della *polis* verso questo aspetto della propria economia.

²⁴ Una rivalutazione del ruolo degli scambi nell'economia delle *poleis* cretesi in età ellenistica – una delle meglio documentate dal punto di vista degli accordi interstatali – e la conseguente necessità di rivedere il modello economico tradizionalmente accolto per l'isola, sono in VIVIERS 1999 (cfr. anche GUIZZI 1999, in part. 240-242).

²⁵ Atene concluse un primo accordo con Perdicca II, in base al quale il sovrano si impegnava a riservarle l'esportazione di legname (cfr. *Staatsverträge* 186 che data l'ac-

ciò che spinse i sovrani macedoni a cercare l'alleanza di Atene e poi dei Calcidici furono non ragioni di protezionismo economico o la ricerca di mercati su cui riversare i propri prodotti, ma il bisogno di assicurare l'integrità territoriale del paese: dunque ragioni politiche²⁶. Tuttavia, se rovesciamo la prospettiva e guardiamo alle ragioni che possono avere spinto le controparti, le città greche, a stringere accordi con i regnanti macedoni, non sfugge, viceversa, il peso del fattore economico²⁷.

Accordi come questi, che prevedevano il semplice diritto di esportazione delle merci senza alcun privilegio aggiuntivo – nell'accordo con i Calcidici si precisa che saranno versate le tasse previste (Rhodes, Osborne, *GHI* 12, l. 14) – costituivano di per sé un buon incentivo per mercanti e armatori a privilegiare determinate rotte, in quanto offrivano la sicurezza di un carico redditizio e di un mercato pronto ad accoglierlo. Nel caso specifico giocavano naturalmente un certo ruolo anche la natura delle merci coinvolte e il loro valore e interesse intrinseci.

Su questo accordo di base, comunque necessario per garantire il libero accesso ai porti in tempo di pace come in tempo di guerra²⁸, potevano essere innestati ulteriori garanzie e privilegi. I più comuni e ben noti si riferiscono a vantaggi fiscali (*ateleia* parziale o totale) e alla sicurezza della persona e dei beni del mercante. Ma esistevano anche altre prerogative e agevolazioni che potevano essere concordate dalle parti, come, ad esempio, il diritto di priorità nel carico. Demostene (20, 29-40) ci informa che fu concesso da Leucone del Bosforo a tutte le navi dirette ad Atene e sappiamo che fu poi rinnovato dai suoi discen-

cordo al 423/2; agli anni 417-413 pensa Lewis in *IG* I³ 89, con sintesi delle diverse ipotesi di datazione); nel 407/6 il suo successore Archelao venne onorato come proseno e benefattore per aver autorizzato l'esportazione di legname e forse anche la costruzione di triremi sul posto (*IG* I³ 117; Meiggs, Lewis, *GHI*² 91); un ulteriore accordo di alleanza fu concluso nel 375, ma nel testo conservato, privo della parte iniziale, non vi sono tracce di clausole economiche (*Staatsverträge* 264). Qualche anno prima, nel 390-380, Aminta III aveva concluso un trattato di alleanza di 50 anni con i Calcidici, concedendo l'esportazione di pece e legname da costruzione oltre che l'esportazione e il transito di ogni altro genere di beni (Rhodes, Osborne, *GHI* 12).

²⁶ VÉLISSAROPOULOS 1980, 179.

²⁷ Più in generale sul ruolo del commercio del legname nella politica estera macedone cfr. FARAGUNA 1998, in part. 376-378, con bibliografia.

²⁸ Cfr. recentemente BRESSON 2008, 75 sgg.

denti Spartoco II e Perisade (*IG II²* 212; Rhodes, Osborne, *GHI* 64; Demosth., 34, 36-39). Per i mercanti significava la scelta della merce migliore oltre che la rapidità nelle operazioni. A questo si aggiungeva l'esenzione dalla tassa di esportazione di un trentesimo, reciprocamente concessa dal re e dagli Ateniesi. Gli Spartocidi conclusero accordi commerciali anche con Mitilene, ma in quel caso il testo (assai mutilo), parla unicamente di un'agevolazione fiscale (Tod, *GHI* 163; LABARRE 1996, nr. 91).

In una prospettiva più generale, l'esame degli accordi conclusi fra città nel periodo compreso fra il V e il II secolo, mette in evidenza, a partire dal IV secolo, sia una maggiore e più esplicita attenzione verso il mantenimento dei canali di scambio, sia una volontà di agevolare la circolazione di uomini e beni. Una componente importante di questo nuovo atteggiamento è data dall'aspetto della tutela del commercio e di coloro che lo esercitano. E questo ci porta a considerare il secondo punto della nostra tipologia.

3. *Sicurezza in porto e in mare*

La città poteva occuparsi delle persone impegnate nei traffici commerciali attraverso la stipula di appositi accordi – convenzioni giudiziarie (*symbola*), patti di *asylia*, trattati di *isopoliteia* –, ma aveva a disposizione anche tutta una serie di misure concrete da porre in atto per la sicurezza del mercante, per la protezione della sua persona, della nave e del carico contro rappresaglie, saccheggi o infortuni della navigazione, sia in tempo di pace e tantopiù quando la guerra aumentava i rischi di una traversata rendendo malsicure le rotte. In tal senso la reale capacità di una *polis* di tutelare la sicurezza di chi raggiungeva i suoi porti o, addirittura, di estendere ancora oltre il suo controllo, riuscendo a proteggere il viaggio di un carico mercantile, costituiva un ulteriore incentivo per gli *emporoi* oltre che una garanzia di controllo per la *polis* stessa.

Naturalmente solo alcune città, come Atene o Rodi, e solo in determinate fasi della loro storia, furono in grado di offrire tale

protezione, che si configura sempre come il corollario di un forte potere politico, corredato da una nutrita flotta militare e da un solido prestigio internazionale. E non è forse un caso che determinate convenzioni di *asylia* specificchino chiaramente l'area su cui essa si esercita: ad esempio il porto ma non le acque antistanti, come precisa uno dei più antichi e studiati accordi, la convenzione fra le poleis locresi di Oiantheia e Chaleion²⁹.

All'inizio della guerra del Peloponneso, un'Atene ancora potente nell'Egeo garantiva ai cittadini di Aphytis nella Calcidica la libera navigazione, senza ostacoli da parte di nessuna delle poleis dell'impero, pena un'ammenda di 1000 dracme (*IG I³* 63); negli anni della spedizione in Sicilia (425-410), all'acheo Lykos, onorato come prosseno e benefattore, veniva concesso il diritto di far salpare le sue navi dai porti dell'Acaia in deroga al blocco imposto a buona parte del Peloponneso. A questo si aggiungeva la facoltà di navigare e importare merci in tutto il territorio controllato da Atene e nei *phrouria* ateniesi³⁰. Privilegi analoghi venivano garantiti nel 411 a Pythophanes di Caristo(?), già *proxenos* ed *euergetes*: la sicurezza della sua nave e dei suoi beni in tutte le città dell'impero (*IG I³* 98, ll. 15-23; Meiggs, Lewis, *GHI²* 80). La multa prevista nel primo caso e l'indicazione precisa degli strateghi e della bulè come responsabili dell'effettiva attuazione dei privilegi decretati nel terzo (ll. 23-26), indicano che non si tratta di concessioni formali; altri documenti confermano che Atene poteva intraprendere iniziative concrete.

Una nota stele iscritta nel 423 contiene tre decreti relativi alla *polis* di Metone (*IG I³* 61; Meiggs, Lewis, *GHI²* 65). Il primo, che risale al 430, stabilisce l'invio di un'ambasceria al re macedone Perdicca con l'ingiunzione di non danneggiare i Metonei né nelle loro attività per mare, né nei loro commerci via terra. La guarnigione di stanza a Potidea avrebbe controllato il suo operato. Il secondo, del 426, concede l'importazione di

²⁹ *IG IX 1²*, 717; cfr. in part. GAUTHIER 1972, 222-224 e 242-244; BRAVO 1980, 890-911; CATALDI 1983, nr. 3 (con una bibliografia completa); per un'interpretazione recente cfr. ZUNINO 2005.

³⁰ *IG I³* 174, ll. 11-17; cfr. VÉLISSAROPOULOS 1980, 131; REED 2003, 48.

grano dall'Ellesponto. La pubblicazione congiunta dei testi nel 423 rappresenta – lo ha sottolineato recentemente Davies – un preciso messaggio a tutti gli alleati: l'impegno di Atene a tutelarne concretamente gli interessi³¹.

Circa un secolo dopo, negli onori tributati ad Eraclide di Salamina, ancora una volta si decreta l'invio di un'ambasceria di protesta a difesa di un commerciante e benefattore di Atene. Il destinatario è Dionisio tiranno di Eraclea, cui si chiede di restituire le vele che gli Eracleoti avevano sottratto ad Eraclide mentre era diretto ad Atene e di non molestare più i mercanti che salpavano alla volta del Pireo (*IG II² 360*, ll. 35-42; Rhodes, Osborne, *GHI* 95). Anche se la valutazione tradizionale della potenza militare ateniese in questi anni è probabilmente pessimistica e va rivista³², non si può negare che il messaggio trasmesso dall'ambasciatore ateniese e in particolare la formula conclusiva, con l'appello al senso di giustizia del tiranno, si sviluppa su un registro diverso rispetto ad analoghe iniziative del passato. Pur non priva di risorse militari – che, come vedremo a breve, in altre occasioni non esita ad impiegare –, Atene confida qui, almeno in prima istanza, nelle capacità diplomatiche e nel suo solido prestigio internazionale.

Nel corso del IV secolo, anche dopo la guerra sociale, Atene riesce comunque ad emanare decreti che impegnano gli alleati a tutelare i mercanti e a punirne il mancato rispetto attraverso l'imposizione di multe. Demostene (58, 53-56) ricorda una sanzione di 10 talenti inflitta all'isola di Melos per aver dato asilo a pirati. Nella stessa pace di Filocrate era inclusa una clausola che dichiarava nemici coloro che esercitavano la pirateria ([Demosth.], 12, 2). Un'iniziativa concreta di stampo chiaramente economico fu la decisione presa verso la fine del secolo (325/4) di inviare una colonia sulle coste adriatiche, a difesa contro le scorrerie dei Tirreni³³.

Allo stesso tempo però si ricorre a misure diverse e più ca-

³¹ DAVIES 2003, 333.

³² Così recentemente DESCAT 2004, 273.

³³ *IG II² 1629*, 169 sgg.; cfr. Rhodes, Osborne, *GHI* 100; per una bibliografia generale cfr. REED 2003, 48 nota 41.

pillari, come le scorte di navi militari che vengono offerte ai convogli di grano o di altre merci destinate al Pireo³⁴. Da Lisia e da Demostene apprendiamo che questi servigi avevano un costo, ma che armatori, commercianti e intere comunità erano disposti a versare cifre anche elevate per garantire la sicurezza dei carichi³⁵. Dagli stessi testi (in part. Lys., 19, 24) si ricava l'impressione (solo in parte confermata dai rendiconti dei *curatores navales* e in generale dalla documentazione epigrafica³⁶), che si trattasse di un servizio piuttosto comune e richiesto, per il quale gli strateghi erano obbligati a fornire un rendiconto. È possibile tuttavia che, almeno in parte, gli strateghi si servissero di questa prassi ormai consolidata anche come forma di autofinanziamento e non mancavano i sospetti e le accuse di una condotta esosa e soprattutto di un'indebita appropriazione di somme destinate allo stato³⁷.

Come valutare queste iniziative? Nel caso di Atene è senza dubbio d'importanza primaria la tutela dei canali di approvvigionamento di grano e cereali, come provano i riferimenti alle rotte pontiche. Ma la testimonianza di Demostene (8, 24-25) dimostra che città commerciali come Eritre, Chio e altri non precisati centri dell'Asia, evidentemente costiera, aderivano volontariamente all'offerta di protezione ateniese anche a costo di onerosi esborsi³⁸.

Nel corso del III e del II secolo è soprattutto Rodi a offrire un buon campo di indagine. Sostenuta dall'alleanza con i Tolemei e poi dal controllo sulla lega dei *nesiotai*, l'isola persegue nell'Egeo una politica di equilibrio testimoniata da numerosi

³⁴ Le fonti sono raccolte da REED 2003, 48; su questo tipo di iniziative cfr. anche VÉLISSAROPOULOS 1980, 135-136.

³⁵ Lys., 19, 50, riferito al 388, afferma chiaramente che erano *emporoi* e *naukleroi* a versare denaro agli strateghi; da Demosth., 8, 24-25, riferito a fatti posteriori di quarant'anni, sembra di capire che erano le comunità a versare denaro, in quantità tanto maggiore quante più erano le navi sotto il comando degli strateghi stessi, affinché «i mercanti che salpano dai loro porti non subiscano ingiurie, né saccheggi, e le loro navi siano scortate».

³⁶ Cfr. IG II² 408, ll. 9-10 e IG II² 1628, l. 42, parzialmente integrato.

³⁷ Lisia (*loc. cit.*) ricorda un'accusa avanzata nei confronti di Diotimo, comandante della flotta ateniese nell'Ellesponto, che aveva poi dimostrato la sua innocenza; Demostene (*loc. cit.*) riferisce di accuse analoghe nei confronti di Diopite.

³⁸ Cfr. BRESSON 2008, 95.

interventi diplomatici³⁹. Contemporaneamente fa propria, almeno a livello di propaganda, una politica di tutela dei mari contro la pirateria etolica e cretese. Che peso ebbero gli interessi economici nel guidare queste scelte? In uno studio recente e molto equilibrato, Wiemer⁴⁰, pur attribuendo anche ad altri fattori il forte orientamento dell'isola verso il mare – la natura stessa del suo territorio, le ambizioni egemoniche, l'organizzazione militare e il sistema di valori della classe dirigente – riconosce il peso degli interessi mercantili. Se una prima manifestazione esplicita si ebbe già nel IV secolo, con la partecipazione alla guerra sociale al fianco di Bisanzio, nel corso del III secolo si segnalano alcune iniziative concrete volte a tutelare il libero passaggio nella regione degli Stretti. Spicca in particolare lo scontro militare con Bisanzio scoppiato negli anni '20 e determinato dai nuovi dazi imposti alle navi in transito, uno scontro di cui è difficile negare la natura economica⁴¹. Motivazioni economiche ebbe, almeno in parte – non vanno sottostimate infatti le ambizioni egemoniche – anche la campagna contro i pirati. Si trattò tuttavia di un impegno discontinuo, certo troppo grande per le dimensioni della flotta rodia (che non raggiunse mai i numeri di quella di Atene al tempo dell'impero) e che non risolse il problema della pericolosità dei mari. In questo senso è indicativo il moltiplicarsi, a partire dalla metà del secolo, di accordi finalizzati alla tutela delle persone e dei territori, conclusi da città dell'Egeo e della costa dell'Asia Minore con Etoli e Tessali. Anch'essi si configurano come una risposta concreta alla minaccia costituita dai pirati nei confronti di interessi dalla forte componente commerciale.

Se lasciamo i grandi scenari per prendere in considerazione realtà locali, incontriamo alcuni casi che ci confermano le naturali preoccupazioni delle comunità costiere di tutelare il proprio porto e le regioni limitrofe. Un'iscrizione mutila di età ellenistica proveniente da Iasos (*I.Iasos* 34) conserva gli onori tributati ad un comandante militare straniero che ha garantito la

³⁹ Cfr. in part. AGER 1991.

⁴⁰ Cfr. WIEMER 2002, 357.

⁴¹ Altre iniziative sono accuratamente prese in esame da WIEMER 2002, 356-358.

sicurezza «dei naviganti e di coloro che praticano le attività del mare» – che Robert intende come la pesca piuttosto che come attività commerciali (comunque incluse nel riferimento ai naviganti) – sorvegliando l'entrata del golfo sul fondo del quale si trova la *polis*⁴². Ad Eritre un lungo decreto votato nel 275, onora Polykritos, un ricco cittadino, membro di una famiglia facoltosa – suo fratello Phyrson ricoprì la carica di stratego ed è onorato da altre due iscrizioni di Eritre (*I.Erythrai* 24 e 25) –, che fra i suoi meriti poteva vantare una collaborazione con il navarco Alkippos e con i trierarchi nella difesa dei villaggi della costa minacciati dai Galati e un ruolo di primo piano nella tutela della sicurezza dei mercanti (*I.Erythrai* 28, ll. 1-13).

Possiamo infine ricordare una *homologia* stipulata verso la metà del III sec. fra il dinasta tracio Sadalas e la città di Mesembria (*ISE* 123). Il testo, mancante della parte finale, contiene un decreto con cui la città onora il dinasta concedendo a lui e ai suoi discendenti vari privilegi (la cittadinanza, la prossenia, la proedria, la facoltà di ingresso e uscita dal porto ἀσυλεῖ καὶ ἀσπονδεῖ e corone). Segue quindi il testo dell'accordo, dove si prevede il caso di cittadini di Mesembria naufraghi sulle coste tracie controllate da Sadalas e si parla di una somma in denaro. Secondo l'interpretazione di Robert, che ha trovato largo consenso⁴³, il suo ammontare, fissato proporzionalmente al valore del carico, sarebbe servito come indennizzo a Sadalas per la rinuncia al suo legittimo diritto di proprietà su quanto si trovava nelle sue acque. L'accordo, forse il rinnovo di un patto più antico, rivela (almeno nella parte conservata) un'esplicita natura commerciale e rappresenta il tentativo della città di tutelare i suoi mercanti su una rotta evidentemente molto battuta.

⁴² Cfr. *I.Iasos* 34 ἀν[ήρ] ἀγαθός ἐσ[τι -] | τοῖς πλέουσιν ἢ [-]σίαι ἐργαζομέν[οις] | τὴν ἀσφάλειαν παρέχεται, ἐπιμελεῖται δὲ καὶ ὅπως | μηθεὶς τῶν πολεμίων εἰσπλέων εἰς τὸν πόρον | τοὺς χρωμένους τῆι κατὰ θάλασσαν ἐργασίαι κωλύη, | παρέχεται δὲ καὶ τοὺς στρατιώτας τοὺς συμπλέοντας | εὐτάκτους ἐν τῆι πόλει καὶ τῆι χώρᾳ περὶ πάντα· εἶναι | αὐτὸν πρόξενον Ἰασέων, δεδόσθαι δὲ καὶ πολιτεῖαν αὐτῶι καὶ τοῖς ἐκγόνοις. Per questa interpretazione di *poros* cfr. J. e L. Robert, *BE* 1973, nr. 419 seguito in *I.Iasos* 34.

⁴³ Cfr. *Staatsverträge* 556; *ISE* 123 con una differente lettura del testo (ll. 19-20 ναύλ[λων] di Mihailov e degli edd. precedenti al posto di ναυά[γγιων] proposto da Robert e giudicato impossibile).

4. *Privilegi e onori*

Di onori come forma di incentivo per attirare in città armatori e mercanti parlano espressamente sia Senofonte sia Enea Tattico. Senofonte suggerisce la concessione della proedria e dell'ospitalità al pritaneo, Enea Tattico pensa a corone e a riconoscimenti economici⁴⁴. Entrambi sottolineano l'importanza dell'entità del carico come termine di riferimento per gli onori da concedere, un dato che, lo notava già Gauthier⁴⁵, è in linea con l'accurata indicazione delle quantità di beni importati (o donati) insistentemente presente nei decreti ateniesi in onore di mercanti databili nell'ultimo terzo del IV secolo⁴⁶.

Tuttavia proprio il confronto con la documentazione epigrafica mette in luce il carattere se vogliamo riduttivo di tali consigli rispetto già alla prassi ateniese di IV secolo. I decreti onorifici di età classica e ancor più di età ellenistica ci mostrano infatti una ben più vasta gamma di onori e privilegi, alcuni dei quali presentano importanti ricadute pratiche e stringono legami profondi tra la comunità e il mercante. Accanto alla lode, al conferimento di una corona, della proedria o dei doni ospitali e all'invito al pritaneo, il mercante poteva ricevere il diritto di libera entrata e uscita dal porto, garanzie di sicurezza e incolumità per sé e per i propri beni, l'*ateleia* parziale o totale, l'accesso al consiglio e all'assemblea, il diritto di possedere casa e terra nella città che lo onora, la cittadinanza, il titolo di evergete e la prossenia⁴⁷. Gli onori – che le città articolano in maniera diversa e di cui variano forma e complessità nel corso del tempo ma anche in relazione ai singoli onorati⁴⁸ – si configurano come il

⁴⁴ Per il valore del termine impiegato, *τόκος*, cfr. *supra* n. 15.

⁴⁵ Cfr. GAUTHIER 1976, 85-86.

⁴⁶ Una precisa attenzione all'entità del carico delle navi traspare anche dal regolamento portuale di Taso (*JG XII Suppl.* 348 del III sec.), da cui si deduce che nel porto vi erano almeno due aree distinte riservate rispettivamente a navi che portavano fino a 3000 e fino a 5000 talenti di carico. Violare questa destinazione degli spazi comportava una multa di 5 stateri.

⁴⁷ Sul basso numero di decreti di prossenia in onore di mercanti cfr. MAREK 1980, 359.

⁴⁸ Cfr. MAREK 1984, in part. 119-132, 142-160; GAUTHIER 1985, in part. 129-176; KNOEFLER 2001, nel commento ai testi, torna più volte sulla forma assunta dai decreti

riconoscimento per un beneficio già arrecato (a volte per un passato di benevolenza e generose concessioni) e, allo stesso tempo, come un incentivo per il futuro. L'estensione dei privilegi ai discendenti traduce la volontà di inserire il rapporto in una prospettiva di lunga durata. Alcuni decreti di Olbia, Delo e Delfi, databili al IV sec., allargano le concessioni ai fratelli dell'onorato e agli schiavi che operino per suo conto⁴⁹; testi di Cuma eolica (III sec.) e Ilio (ca. 300) li estendono a chiunque commerci con l'onorato⁵⁰ accrescendo così ulteriormente i vantaggi che ne derivavano per quest'ultimo e per i suoi traffici.

Come hanno mostrato gli studi di Ph. Gauthier (1985), Ch. Marek (1984) e il recentissimo lavoro di L. Rubinstein (2009)⁵¹ queste concessioni non costituiscono mere onorificenze, ma privilegi di cui l'onorato poteva concretamente godere (sia pure con l'onere di dimostrare il proprio diritto).

Lo studio dei decreti attici di IV sec. e una revisione del loro significato dal punto di vista delle 'politiche economiche' cittadine che essi adombrano – penso in particolare al lavoro di E.M. Burke (1992) – ha messo in evidenza una trasformazione nell'atteggiamento della *polis* verso i mercanti, soprattutto verso i mercanti di grano. L'idea è oggi comunemente accolta e lo sguardo è stato naturalmente esteso al resto del mondo greco⁵².

Un altro aspetto della questione è l'uso di determinati privilegi a fini 'commerciali'. Un'ipotesi che risale al 1830 (Westermann) e che ha trovato autorevoli consensi (fra cui Wilhelm,

onorifici emanati da Eretria nel corso del tempo, cfr. in part. 37-40, 45-53, 55-61 e *passim*; REGER 1994, 72-75 (in merito a Delo indipendente); RUBINSTEIN 2009, 121. Le posizioni oscillano fra chi pensa ad una evoluzione nel corso del tempo e chi suggerisce un adattamento al profilo dell'onorato funzionale a stimolare un determinato genere di benemerenzze.

⁴⁹ *I.Olbiae* 5, 6, 7, 15; *I.Délos* 71 (Delo); *SEG* XXIII 422 (Fere); *Syll.*³ 189 = *SEG* XXIV 379 (Delfi); *I.Kyme* 4, 5, 6, 7, 8. Cfr. RUBINSTEIN 2009, 123-125.

⁵⁰ *I.Kyme* 4-8; *I.Ilion* 24.

⁵¹ Per una sintesi delle posizioni precedenti cfr. RUBINSTEIN 2009, 133 nota 17.

⁵² Cfr. in part. DESCAT 2003, 601; PROST 2007, 251. Sulla testimonianza fornita da questi decreti è stata costruita in larga parte l'ipotesi che il mondo greco abbia vissuto un periodo di penuria generalizzata di cereali negli anni 330-320. Su questa ricostruzione, già discussa da STROUD 1998, 34-36, cfr. DESCAT 2004, che, pur non negando singoli e documentati momenti di crisi, riconduce il perdurare di prezzi più elevati dei cereali ad un mutamento nella struttura economica del mondo greco.

Robert, Habicht) individuava nella concessione della prossenia e degli onori connessi, l'espressione di una vera e propria strategia commerciale delle città ellenistiche⁵³. In questo caso non si tratterebbe solo di premiare dei mercanti, quanto di incentivare i contatti con influenti benefattori provenienti da comunità economicamente e politicamente 'strategiche'. Va riconosciuto con Marek (1984) che non sempre la natura delle benemerienze che motivano gli onori viene espressa, rendendo difficile riconoscere con sicurezza nell'onorato un mercante o un importatore. In questi casi e con un margine di arbitrio, sono la tipologia di onori e la patria del destinatario che vengono fatti valere come prove a favore⁵⁴. Tuttavia vi sono casi che invitano a riflettere. Un esempio interessante è offerto da Samo. Le iscrizioni conservate registrano, dopo il ritorno dall'esilio e nel corso del III sec., una significativa presenza di decreti onorifici destinati a personaggi di varia provenienza (Iasos, Cos, Rodi, Bisanzio, Macedonia, Argo, Sidone, Cirene, etc.) alcuni dei quali operanti presso sovrani ellenistici. Sembra difficile non ricollegare queste iniziative alla volontà di ricostruire un circuito di contatti commerciali e di relazioni politiche.

Proprio i decreti onorifici votati per singole personalità, mostrano il nascere di una forma nuova assunta dal rapporto fra città in età ellenistica, fondata in larga parte sulle figure dei notabili e sulla loro rete di relazioni⁵⁵.

5. *La garanzia di una giustizia rapida*

Da quanto detto fino ad ora emerge la rilevanza del tema della giustizia nel rapporto fra la città e il mercante. Esso tocca il problema della tutela dell'individuo e dei suoi beni, intesa sia come difesa preventiva, sia come possibilità di inserirlo in un contesto di norme giuridiche e di organismi preposti a farle ri-

⁵³ Bibliografia e discussione in MAREK 1984, 359-361.

⁵⁴ Cfr. in proposito le diverse posizioni di WALBANK 1978 e MAREK 1984 in rapporto ai prosseni ateniesi di V sec.

⁵⁵ Cfr., recentemente, PROST 2007, 251.

spettare, ai quali lo straniero possa rivolgersi nel caso sia fatto oggetto di un torto.

Aristotele, lo abbiamo visto, nel suggerire la conclusione di accordi di natura commerciale fra città, vi associa in due occasioni patti di natura giuridica⁵⁶. Nelle parole del filosofo si leggono sia il riflesso di una prassi ormai diffusa e ben documentata dalle testimonianze epigrafiche, sia la consapevolezza di una precisa esigenza dei rapporti commerciali fra città.

Il problema della giustizia è ben presente anche a Platone, che nel passo delle *Leggi* sopra ricordato (12, 952e), raccomanda che ai mercanti venga offerta una giustizia equa.

Negli stessi anni Senofonte, nei *Poroi* (3, 3), si fa portavoce di una questione ulteriore. Perché il mercante sia invogliato a far rotta verso un porto non è sufficiente che sappia di trovarvi buone leggi e magistrati pronti ad applicarle: è necessario che la giustizia vi faccia il suo corso rapidamente. In questo modo, in caso di contenziosi, egli non dovrà ritardare troppo la partenza e i suoi traffici non ne risulteranno danneggiati. Per incentivare procedure più veloci Senofonte suggerisce il ricorso a forme di premio (ἄθλα) per «la magistratura dell'*emporion*», incaricata di risolvere tali controversie. Il passo, come è stato osservato, offre una prima importante informazione: dimostra che al tempo della stesura dei *Poroi*, *emporoi* e *naukleroi* di passaggio al Pireo, anche nel caso in cui la loro città d'origine non fosse legata ad Atene da una convenzione giudiziaria, non erano del tutto privi di diritti. Non avevano accesso ai tribunali popolari, ma potevano indirizzare il loro appello a specifici funzionari pubblici: gli *epimeletai* dell'*emporion*⁵⁷.

Non sappiamo se i politici ateniesi abbiano mai preso in considerazione la proposta di Senofonte; certo è che egli fa sentire la sua voce su un problema ben presente nel dibattito politico del tempo e che di lì a poco, su impulso di Eubulo o dei circoli a lui legati e nell'ambito di un più vasto programma di riforme, fecero la loro comparsa ad Atene le cosiddette *dikai*

⁵⁶ Cfr. *supra* n. 13.

⁵⁷ Cfr. GAUTHIER 1972, 154-155 e ID. 1976, 80-81; VÉLISSAROPOULOS 1980, 241.

*emporikai*⁵⁸. Molte incertezze e divergenze di opinioni persistono ancora fra gli studiosi sulla procedura che regolava questi processi, sui limiti della loro applicabilità e sui cambiamenti, più o meno profondi, che la loro entrata in vigore segnò per il diritto attico. Tutti sono però concordi nel riconoscere, sia pure con implicazioni diverse, che la loro introduzione migliorò le condizioni del mercante straniero. Con questa classe di processi veniva infatti garantito l'accesso alle corti popolari a qualsiasi straniero, indipendentemente dalla presenza di un accordo giudiziario (*symbolon*) fra Atene e la sua patria. Le cause, come le *dikai apo symbolon*, erano poste sotto la giurisdizione dei *tesmotei* e questo equiparava il mercante ai cittadini. Si trattava inoltre di cause regolate da una disciplina più severa, che implicava per l'accusato l'obbligo di versare una cauzione e di fornire delle garanzie pena il carcere; per l'accusatore si profilava invece il rischio di pagare un sesto della somma per cui andava in causa, qualora non avesse ottenuto un numero sufficiente di suffragi e di essere chiuso in carcere se fosse stato privo di disponibilità economiche sufficienti.

Più complessa è la questione dei tempi di svolgimento delle cause stesse. Le nostre fonti le qualificano come *dikai emmenoi* e quindi soggette ad una procedura particolare e più rapida, ma il senso da restituire all'aggettivo *emmenos* divide gli studiosi. Alcuni le intendono come «cause da concludersi entro un mese», altri pensano invece a «cause introdotte con cadenza mensile» ma in ogni caso svincolate dagli abituali ritardi e dilazioni. Un secondo problema è posto dal periodo dell'anno in cui si celebravano i processi. I manoscritti di Demostene (33, 23) li collocano fra i mesi di Boedromione e Munichione (all'incirca fra settembre e aprile), dunque nella stagione invernale. Un emendamento proposto da Paoli inverte l'ordine dei mesi, collocando così lo svolgimento delle cause nella stagione

⁵⁸ La cronologia tradizionale per l'istituzione delle *dikai emporikai* si basa sul silenzio di Senofonte in *vect.*, 3, 3 (del 355 ca., cfr. *supra* n. 5) che fornisce un *terminus post quem*, e sulla loro presenza in Demosth., 7, 12 (del 342 ca.) che ne parla come di una creazione relativamente recente (cfr. anche Demosth., 21, 176 del 347/6 ca.). Una sintesi su queste cause (con la bibliografia precedente) è in TODD 2000, 334-337.

della navigazione. In genere questi due problemi (e le soluzioni prescelte) sono strettamente correlati nelle analisi degli studiosi: chi ritiene che il giudizio dovesse avere luogo entro un mese dall'apertura della causa, accoglie l'emendamento al testo di Demostene e vede nella possibilità di concludere i processi nei mesi della primavera e dell'estate un'agevolazione per il mercante, che non era così costretto a trattenersi troppo tempo in Attica. Chi invece pensa a cause che potevano essere intentate con cadenza mensile segue la lettera del testo di Demostene, senza emendamenti, e giudica un vantaggio il disbrigo delle cause durante l'autunno e l'inverno, quando i traffici erano fermi e per i mercanti poteva essere conveniente stazionare ad Atene e risolvere i contenziosi pendenti senza essere disturbati nei più proficui mesi estivi⁵⁹.

Al di là delle chiare divergenze, tutti gli interpreti sono però concordi sul significato e sugli obiettivi attribuiti a questa nuova prassi: offrire un accesso alle corti popolari e agire sulla celebrazione dei processi, sulla loro efficacia e sui loro tempi, nell'interesse primario dei mercanti. Pur non essendo forse accessibili a chiunque, ma solo a quei mercanti e armatori che avessero un accordo scritto per trasportare beni da e per Atene, le *dikai emporikai* costituivano dunque un incentivo notevole e, di riflesso, un efficace strumento di politica commerciale⁶⁰.

Se allarghiamo lo sguardo al di fuori dell'Attica, la documentazione non consente naturalmente questo livello di indagine, ma offre la conferma di preoccupazioni analoghe presenti in altre città del mondo greco e di analoghe misure prese a favore di mercanti e armatori. Le convenzioni giudiziarie, alcune delle quali restituiscono nel dettaglio le procedure stabilite per la celebrazione dei processi, costituiscono uno strumento efficace e diffuso, per garantire tutela giudiziaria al cittadino di co-

⁵⁹ Per le posizioni degli studiosi cfr. le recenti sintesi di REED 2003, 89-92; COHEN 2005, 299-302 e PÉBARTHE 2007, 164-166.

⁶⁰ Significativa la recente valutazione di COHEN 2005, 300: «through their special maritime courts (*dikai emporikai*), the Athenians managed both to offer an enticing jurisdiction for the adjudication of maritime disputes – to the advantage of merchants, ship-owners, ship owners, sailors and financiers – and through these courts to exercise substantial influence over trade in the Eastern Mediterranean – to the Athenians' advantage».

munità con le quali i rapporti sono evidentemente più intensi. Ma così come ad Atene erano previste soluzioni alternative per gli stranieri non tutelati da *symbolon*, allo stesso modo altre *po-leis* garantivano ai mercanti di passaggio l'accesso ad apposite magistrature o a tribunali locali. Tre casi – Siracusa, Rodi e Bisanzio – sono ricordati da Demostene, ma il contesto e la formulazione concisa non permettono di chiarire la procedura messa in atto e il suo livello di avanzamento⁶¹.

Ugualmente diffusa e pressante era l'esigenza di celerità nel disbrigo dei contrasti di natura commerciale. Alcune indicazioni presenti in testi epigrafici ne offrono la conferma anche al di fuori dell'area di influenza ateniese.

Nel decreto di Koresia di Ceo relativo all'esportazione dell'argilla (datato su base epigrafica alla metà del IV sec.)⁶², una clausola prevede che l'argilla debba essere trasportata esclusivamente su navi indicate da Atene; qualora l'esportatore utilizzi una nave diversa sarà ritenuto responsabile di questa violazione e passibile di denuncia presso gli *astynomoi* di Koresia (e poi eventualmente anche ad Atene), i quali dovranno far votare il tribunale entro un numero stabilito di giorni. L'indicazione, perduta in lacuna, è comunemente integrata come «trenta» – su influsso delle *dikai emmenai?* – e comunque suggerisce una precisa attenzione alla rapidità nello scioglimento della controversia⁶³.

Con questo decreto siamo ancora nell'area di influenza ateniese; al di fuori di essa ci portano altri tre documenti. Il primo in ordine cronologico è un decreto votato da Priene verso la fine del IV sec., con cui si concedevano alla città trace di Maronea alcuni privilegi. Il testo è molto danneggiato, soprattutto nella parte iniziale, ma si conserva una sezione di clausole giu-

⁶¹ Demosth., 32, 18 parla di una citazione ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τῶν Συρακοσίων; in 56, 47 ricorda un giudizio ἐν τῷ Ῥοδίων δικαστηρίῳ, mentre in 34, 44 si menziona una causa efficacemente sostenuta a Bisanzio contro dei Calcedoni. I casi sono raccolti e analizzati da COHEN 1973, 69-70.

⁶² IG II² 1128; XII 5, 1277; Rhodes, Osborne, *GHI* 40. Degli originari tre decreti si conservano in condizioni leggibili solo quelli di Koresia e Ioulis.

⁶³ IG II² 1128, ll. 14 ἐὰν δὲ τις ἐν ἄλλῳ πλοίῳ ἐξάγῃ, ἐνοχον εἶναι -] e 16-18 τὴν δὲ ἐνδειξὶν εἶναι πρὸς τοὺς ἀστυνόμους, τοὺς δὲ ἀστυνόμους δοῦνα[τὴν ψῆφον περὶ αὐτῆς τριάκοντα ἡ]μερῶν εἰς τὸ δικαστήριον.

ridiche che regolavano la soluzione di torti commessi da un Prienese contro un abitante di Maronea, sia che risiedesse a Priene o che vi si fosse recato. Le ragioni di tali contatti non sono rese esplicite, ma un loro carattere commerciale è più che probabile. I contenziosi saranno presentati dal Maronita offeso ai timuchi di Priene, che dovranno pronunciarsi in soli tre giorni, pena un'ammenda di 1000 dracme⁶⁴.

Nello stesso periodo (ca. 330), una clausola del trattato concluso fra Mileto e Olbia prevede che i *symbolaia* – i contrasti che nascono dalla violazione di contratti – sorti ad Olbia fra un Milesio e un Olbiopolita vengano giudicati ad Olbia e che le cause siano portate davanti al *demotikon dikasterion* entro cinque giorni. Una procedura analoga è prevista per i contenziosi sorti a Mileto⁶⁵.

Circa un secolo dopo, negli accordi stipulati da Mileto con Gortina, Cnosso, Festo e i rispettivi alleati (databili fra il 260 e il 230 a.C.), viene tutelata la sicurezza dei cittadini di tutte le *poleis* coinvolte, impedendone la compravendita come schiavi. Vi si stabilisce che qualsiasi contestazione in merito sia portata a Mileto davanti agli *epimeletai* dell'*emporion*, a Cnosso davanti ai cosmi e alla bulè, a Festo davanti al tribunale cittadino (*politikon dikasterion*) e venga risolta entro cinque giorni – nel caso di Festo si precisa anche un termine di dieci giorni per la restituzione della persona coinvolta, a partire dal giorno della sentenza⁶⁶.

I documenti ricordati, che rispondono a tipologie diverse e sono lontani fra loro nel tempo, richiamano situazioni e procedure differenti, della cui concreta applicazione sappiamo poco: in alcuni casi il referente dei processi è una magistratura locale, in altri si prevede l'intervento di appositi tribunali⁶⁷. È difficile,

⁶⁴ *I.Priene 10 e Nachträge* p. 308, ll. 15-35. Cfr. GAUTHIER 1972, 244.

⁶⁵ *Milet I 3* 136, ll. 14-17 *ἐὰν δὲ τι συμβόλαιον ᾗ τῶν Μιλησίων ἐν Ὀλβίαι, ἰσχύτω δίκην καὶ ὑπεχέτω ἐμ πενθ' ἡμέραις ἐπὶ | τοῦ δημοτικοῦ δικαστηρίου, κτλ.* È questa l'interpretazione di GAUTHIER 1972, 358, seguita da Rhodes, Osborne, *GHI* 93. Diversamente SEIBERT 1963, 180 secondo cui il limite cronologico sarebbe riferito alla conclusione stessa del giudizio.

⁶⁶ *Milet I 3* 140 A-C; *I.Cret.* I.viii 6, IV 161, I.xxiii 1; *Staatsverträge* 482; GAUTHIER 1972, 244-245.

⁶⁷ Cfr. GAUTHIER 1972, 245.

in questo contesto, individuare anche solo le tracce di un'evoluzione nel corso del tempo. Essi evidenziano tuttavia un'esplícita preoccupazione affinché i contrasti legati al commercio fossero risolti in tempi brevi, garantendo una rapida introduzione presso gli organi preposti e soprattutto fissando termini minimi per l'emissione di un giudizio e per la sua esecuzione.

6. *Disponibilità di buone infrastrutture e condizioni agevolate per il loro accesso*

Veniamo quindi all'ultimo punto, la disponibilità di infrastrutture adeguate. È uno degli investimenti che Senofonte (*vect.*, 3, 11-14) suggerisce alla città: la costruzione di strutture pubbliche⁶⁸ destinate ad agevolare il soggiorno ad Atene. Senofonte considera distintamente le tre categorie di stranieri che animavano il commercio della *polis*: gli armatori, i mercanti e i visitatori e suggerisce soluzioni diverse per ciascuno e funzionali al loro ruolo nelle attività dell'*emporion*⁶⁹. Per i primi, nuovi alberghi (*καταγωγή*) andranno edificati nelle vicinanze dei porti; per i mercanti si preferiscono alloggi vicini ai luoghi adibiti alla compravendita⁷⁰; nessuna preferenza è espressa in merito agli ostelli destinati ai visitatori di passaggio. A queste strutture lo storico aggiunge gli alloggi e gli spazi di vendita (*οικήσεις τε και πωλητήρια*)⁷¹ che possano venire affittati al-

⁶⁸ L'aggettivo *δημόσιος* compare solo al termine della frase, direttamente associato agli alberghi per gli stranieri di passaggio (*τοῖς ἐσαφικνουμένοις*), ma secondo GAUTHIER 1972, 105 andrebbe riferito a tutte le iniziative elencate in precedenza.

⁶⁹ *vect.*, 3, 12-14 Ὅποτε γε μήν ἀφορμή ὑπάρχει, καλὸν μὲν και ἀγαθὸν ναυκλήρους οἰκοδομεῖν καταγωγή και λιμένας πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι, καλὸν δὲ και ἐμπόρους προσήκοντας τόπους ὠνῆ τε και πράσει, και τοῖς εἰσαφικνουμένοις δὲ (13) δημόσια καταγωγή. εἰ δὲ και τοῖς ἀγοραίοις οἰκήσεις τε και πωλητήρια κατασκευασθεῖη και ἐν Πειραιεῖ και ἐν τῷ ἄστει, ἅμα τ' ἂν κόσμος εἴη τῇ πόλει και πολλοὶ ἂν ἀπὸ (14) τούτων πρόσοδοι γίγνοντο. ἀγαθὸν δὲ μοι δοκεῖ εἶναι πειραθῆναι, εἰ και ὥσπερ τριήρεις δημοσίας ἢ πόλις κέκτηται, οὕτω και ὀκιάδας δημοσίας δυνατὸν ἂν γένοιτο κτήσασθαι και ταύτας ἐκμισθοῦν ἐπ' ἐγυρητῶν ὥσπερ και τἄλλα δημόσια.

⁷⁰ Si segue la ricostruzione di GAUTHIER 1972, 105.

⁷¹ Sul termine e, più in generale, sul lessico delle installazioni commerciali cfr. KARVONIS 2007.

la gente del mercato (*ἀγοραῖοι*)⁷², anche in questo caso nei pressi del Pireo e in città. Si tratta di strutture che potranno essere date in affitto e costituire così un'entrata per la *polis*.

La riflessione sugli aspetti logistici connessi alle infrastrutture legate al commercio, accomuna, come abbiamo visto sopra, Senofonte a Platone ed ad Aristotele. Il primo (*Ig.*, 12, 952e), sia pure con motivazioni differenti, suggerisce che gli *emporoi* vengano accolti, da appositi magistrati, nei mercati, nei porti e in *δημόσια οἰκοδομήματα* posti fuori dalla città ma vicino ad essa: un possibile riferimento a strutture di accoglienza pubbliche. Il secondo (*pol.*, 7, 1331b) sottolinea l'importanza di un agevole accesso delle merci all'*agora* commerciale, tanto via terra quanto via mare.

Gli elementi che accomunano alcune misure suggerite nei *Poroï* con le linee guida del programma politico messo in atto da Eubulo (e proseguito poi da Licurgo) sono stati rilevati da tempo. In particolare sappiamo che in questo programma le iniziative legate all'edilizia pubblica, sacra e navale ebbero una parte importante⁷³. Più difficile ritrovare le conferme di un intervento della *polis* anche nelle direzioni indicate dai *Poroï* e dalle *Leggi*.

Non abbiamo informazioni dirette in merito alla creazione di strutture di accoglienza anche se la presenza di questi edifici, indicati come *katagogia* (o più frequentemente come *pandokeia*) e gestiti da privati, continua ad essere ben attestata ad Atene come in altri centri importanti e anche lungo le strade di grande transito⁷⁴. Per l'Atene di IV sec. inoltre, iniziative di affitto o vendita di terre pubbliche, anche riconducibili a precise iniziative politiche⁷⁵, appaiono nel complesso meglio documentate rispetto ad iniziative analoghe relative a botteghe, laboratori o

⁷² Per questa classe di persone cfr. FINKELSTEIN 1935.

⁷³ Su Eubulo cfr. in part. CAWKWELL 1963b; BURKE 1984; un dettagliato resoconto del programma edilizio dei due statisti è in HINTZEN-BOHLEN 1997; per l'Atene di Licurgo e le continuità con i progetti intrapresi da Eubulo cfr. FARAGUNA 1992, in part. 257 sgg. Una vicinanza fra Eubulo e Platone è stata suggerita da DUSANIC 2002.

⁷⁴ Le fonti sono raccolte rispettivamente in HUG 1919 e 1949; cfr. anche CASSON 1978, 47-72 note alle pp. 277-282.

⁷⁵ Cfr. FARAGUNA 1992, 323-336.

spazi comunque destinati alla vendita⁷⁶. In questo senso la legge di Agirrio, con le indicazioni relative all'Aiakeion, che sarà messo a disposizione degli appaltatori senza che la città riscuota un affitto per il suo utilizzo, aggiunge un ulteriore tassello al nostro quadro. Come osserva Stroud⁷⁷, la legge mostra che, nel settore privato, i mercanti dovevano normalmente farsi carico delle spese di stoccaggio e d'altra parte sappiamo che lo stoccaggio costituiva un passaggio obbligato per il 'grano pubblico' che arrivava in città, ai fini, fra l'altro, della sua verifica⁷⁸. Come era logico attendersi, non solo la presenza di buone infrastrutture, ma anche l'esenzione, parziale o totale, dal pagamento dei canoni di affitto costituivano uno dei possibili incentivi a disposizione della città.

Molto buona è viceversa, almeno per determinati periodi, la situazione documentaria di alcuni grandi santuari, che disponevano di alloggi e di spazi riservati alla vendita, abitualmente affittati⁷⁹. Sappiamo ad esempio che il patrimonio immobiliare dell'Apollo delio, recentemente censito da Véronique Chankowski⁸⁰ includeva abitazioni, laboratori, botteghe, un magazzino di salagione e una struttura di accoglienza (*παντοδοκεῖον*, *I.Délos* 104-11). Lo studio dei documenti epigrafici di Delo mostra che la sua entità si accrebbe nel corso del IV e del III sec. e che, in determinati momenti, si accrebbero gli introiti legati agli affitti. Ma anche su questi dati

⁷⁶ Abitualmente citata è *IG II² 2496*; cfr. LAWTON 1995, B 156 (con fotografia Pl. 82). Proveniente dall'area del porto di Zea, l'iscrizione, databile all'ultimo quarto del IV sec., conserva un contratto di affitto stipulato dai *meritai* del demo di Kytheros con un certo Eukrates figlio di Exekias del demo di Afidna per un canone annuale di 54 dracme.

⁷⁷ STROUD 1998, 54.

⁷⁸ Cfr. MIGEOTTE 1998, 235-237; per una rapida rassegna di alcuni edifici d'Asia Minore, attribuibili in larga parte al II sec. in cui sono riconosciuti depositi di granaglie cfr. DESCAT 2003, 603-604. Descat segnala anche uno studio in preparazione sui luoghi di stoccaggio a cura di L. Cavalier.

⁷⁹ L'iscrizione di Samo che regola la condotta dei *kapeloi* nell'Heraion (*IG XII 6*, 169) costituisce un prezioso esempio di norme di natura commerciale in relazione all'affitto di *kapeleia* ubicati nel santuario stesso oltre che una testimonianza delle esenzioni che potevano essere concesse alle merci vendute al suo interno (ll. 37-38). Sul documento cfr. in part. il dettagliato commento di SOVERINI 1990-1991.

⁸⁰ CHANKOWSKI 2008, 292-295.

e sulle cause di una tale crescita – da ricollegare o meno a ragioni commerciali, in particolare nel periodo dell'indipendenza – sono state costruite valutazioni diverse⁸¹.

In alcuni casi, fra cui la stessa Atene, Corinto – dove nella seconda metà del IV sec. fu costruito il Portico Sud dell'*agora*, che serviva da albergo e che ospitava delle taverne –, Delo, ma anche Olinto, Eretria, Mileto, Pergamo, Priene, la ricerca archeologica e i connessi studi urbanistici hanno dato risultati interessanti, valutabili in una prospettiva di lungo periodo. In un recente lavoro dedicato alla tipologia delle installazioni commerciali delle città greche e alla loro evoluzione – strutture del grande commercio ma anche locali di vendita al minuto e atelier di produzione –, Karvonis⁸² passa in rassegna alcuni casi di studio e individua alcune linee di sviluppo comune.

Il quarto secolo non porterebbe grandi innovazioni dal punto di vista delle strutture artigianali e commerciali: le tipologie di edifici utilizzate risalgono al secolo precedente. Si afferma però, fra queste, il cosiddetto «spazio polivalente», che diviene il contesto privilegiato degli scambi commerciali con un distacco progressivo dallo spazio domestico. Nelle grandi città commerciali si assiste alla concentrazione degli spazi destinati alla vendita nei luoghi più frequentati: l'*agora*, il porto ma anche le strade che conducono a questi luoghi, che fiancheggiano i moli, che collegano la città a santuari importanti. Le *agorai* tendono a cambiare aspetto e gli spazi aperti, soprattutto nelle città d'Asia, lasciano il posto ad aree ben definite e delimitate. Queste trasformazioni non sono naturalmente ovunque omogenee e in generale le città d'Asia Minore presentano un aspetto globalmente più moderno. Esse offrono tuttavia un'importante conferma di determinate tendenze, pur lasciando in molti casi aperto il problema di una loro più puntuale contestualizzazione storico-economica⁸³.

⁸¹ Cfr. VIAL 2007, 269-271; PROST 2007, 255 con la bibliografia precedente.

⁸² KARVONIS 2008.

⁸³ Cfr. esplicitamente DESCAT 2003, 604.